

**LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 1988, N. 12**

**Modifica della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive  
modificazioni, concernente la composizione ed elezione degli  
organi delle amministrazioni comunali<sup>1</sup>**

**Art. 1**

1. *(omissis)*<sup>2</sup>

**Art. 2**

1. *(omissis)*<sup>3</sup>

2. *(omissis)*<sup>4</sup>

**Art. 3**

1. La Giunta regionale è autorizzata ad introdurre, nel Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli

---

<sup>1</sup> In B.U. 19 luglio 1988, n. 31.

<sup>2</sup> Sostituisce, con i commi 2 e 2-*bis*, il secondo comma dell'art. 16 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'art. 6 della l.r. 10 agosto 1974, n. 6, integrato dall'art. 14 della l.r. 12 maggio 1978, n. 7.

<sup>3</sup> Aggiunge le lettere h) e i) dopo la lettera g) del primo comma dell'art. 18 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5, come sostituito dall'art. 8 della l.r. 6 dicembre 1986, n. 11. L'articolo 18 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

<sup>4</sup> Modifica il secondo comma dell'art. 18 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5. L'articolo 18 della l.r. 6 aprile 1956, n. 5 è stato abrogato dal comma 1 dell'art. 82 della l.r. 30 novembre 1994, n. 3.

organi delle amministrazioni comunali, le norme della presente legge.

2. La modifica del Testo Unico è approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

